



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 5669/2003, proposto da WADE OMAR,
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Contaldi, presso il cui studio in
Roma, via Pier Luigi da Palestrina n. 63, è elettivamente domiciliato,
appellante;

c o n t r o

IL MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica e la
QUESTURA DI TORINO, in persona del Questore in carica, entrambi
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui
uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono *ex lege* domiciliati, *appellati*;

per l'annullamento o la riforma,

della sentenza del T.a.r. Piemonte, Torino, sezione II, n. 895/2002,
concernente il denegato rinnovo del permesso di soggiorno per reddito
insufficiente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 01 luglio 2008 relatore il Consigliere aldo

N.5173/08

Reg. Dec.

N. 5669 Reg. Ric.

ANNO 2003

Scola

Uditi, per le parti, l'avv. Gianluca Contaldi, per delega dell'avv. Mario Contaldi, e l'avvocato dello Stato Maurizio Greco;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

NARRATIVA in FATTO

Con il ricorso di primo grado era stato chiesto dall'odierno appellante l'annullamento del provvedimento adottato il 28.8.1999, notificato il giorno 8.9.1999, con il quale il Questore della Provincia di Torino aveva disposto rigettarsi l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno da questi proposta in data 15.7.1999 e degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento.

Con la impugnata sentenza si era rilevato da parte dei giudici di prime cure che il Questore della Provincia di Torino aveva argomentato il diniego sulla base della carenza di alcun rapporto di impiego intrattenuto dall'odierno appellante o comunque di una prospettiva in tal senso, nonché per non avere egli svolto attività lavorativa regolare e per la mancata dimostrazione di un preesistente reddito di lavoro o comunque di adeguati mezzi di sostentamento.

Era stato, quindi, respinto il ricorso di primo grado, evidenziandosi in sentenza che l'odierno appellante si trovava in Italia da svariati anni e, quindi, non risultava credibile la circostanza che non comprendesse la lingua italiana.

Egli peraltro, sentito a sommarie informazioni, non aveva mai rappresentato tale circostanza e la mancata traduzione in lingua madre del provvedimento recettivo, reso dalla Questura di Torino, non veniva ritenuta

idonea ad infirmarne la legittimità e validità.

Sotto altro profilo, egli non aveva dimostrato di possedere alcun reddito regolare, né poteva rilevare il preteso “affidamento” incentrato sui pregressi provvedimenti di rinnovo.

La sentenza veniva appellata dall’originario ricorrente, ribadendosi le prospettazioni sottese al ricorso di primo grado ed evidenziando che a causa della difficoltà ad intendere la lingua italiana egli non era stato in grado di chiarire all’autorità amministrativa procedente che (soltanto) a cagione dell’insorgere di alcuni gravi problemi di salute (in ordine ai quali aveva prodotto documentazione medica), a far data dal 1999, non aveva più potuto svolgere con continuità la propria attività, pur avendo trovato sostegno, anche economico, nel proprio fratello residente in Italia.

La sentenza era ritenuta ingiusta laddove aveva svalutato la circostanza che l’appellante non era in grado di intendere correttamente la lingua italiana: l’affidamento in esso ingenerato dai precedenti rinnovi dei permessi, l’assenza di alcun interesse pubblico alla espulsione dell’appellante, la buona condotta da questi tenuta in Italia, avrebbero di ritenere viziata l’azione dell’amministrazione ed ingiusta la sentenza appellata.

In sintesi, l’appellante deduceva *la violazione dell’art. 2, commi 5 e 6, e dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, in comb. disp. artt 5, comma 5, e 6, comma 5, t.u. sull’immigrazione; vizio di motivazione, difetto istruttorio e violazione del principio di affidamento.*

L’amministrazione appellata, costituitasi in giudizio, resisteva al gravame.

Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2008, su concorde richiesta delle parti, preliminarmente il Collegio (riservandosi ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese processuali) riteneva che, ai fini del decidere (anche in considerazione della circostanza che il provvedimento impugnato con il ricorso di primo grado era stato emesso in tempo assai risalente ed in relazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 3 dell' 8 gennaio 2007) la Questura di Torino dovesse depositare presso la Segreteria della Sezione una complessiva relazione attinente alle seguenti circostanze:

1) se l'odierno appellante Wade Omar dimorasse attualmente in Italia; se quivi avesse ininterrottamente dimorato a far data dalla emissione del provvedimento impugnato ed, in ipotesi positiva, se *medio tempore* gli fossero stati rilasciati titoli abilitativi al soggiorno nel territorio della Repubblica italiana;

2) se, allo stato, lo stesso risultasse possedere redditi, e/o prestasse lavoro regolare ed, in ipotesi positiva, di quale importo e natura, specificandosi se con redditi da lavoro autonomo o subordinato;

3) se lo stesso risultasse tuttora immune da precedenti penali o giudiziari ostativi alla permanenza in Italia;

4) quali fossero stati la durata della sua complessiva permanenza in Italia e il suo grado di inserimento sociale, documentato pure dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari;

5) ogni altro atto, chiarimento o documento ritenuto utile ai fini della pronuncia sull'appello in esame.

Tale documentazione avrebbe dovuto essere trasmessa nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione o comunicazione della

relativa pronuncia interlocutoria.

All'esito della nuova pubblica udienza di discussione la vertenza passava ancora una volta in decisione.

MOTIVI della DECISIONE

Nel delineare brevemente la disciplina dell'ingresso e del soggiorno dei cittadini extracomunitari in Italia (legge 6 marzo 1998 n. 40), si rileva che la scelta è stata quella di individuare una via intermedia tra l'apertura incondizionata al fenomeno migratorio e la chiusura totale (come di regola avviene in quasi tutti i Paesi democratici), secondo il principio del c.d. flusso regolato, tendente ad ammettere l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel limite di un numero massimo accoglibile, onde assicurare loro un adeguato lavoro, mezzi idonei di sostentamento, con un livello minimo di dignità e diritti, e tra questi, quelli alla casa ed allo studio.

Quale corollario alla decisione di porre un tale limite, si pone l'obbligo di espulsione (per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato) per quelli che non sono in regola, sia in relazione all'ingresso, sia al soggiorno, tenendo peraltro conto di particolari esigenze umanitarie, che consentono una deroga alle norme sull'ingresso: la tutela della famiglia e dei minori (con deroghe all'ingresso per favorire il ricongiungimento familiare), di chi si trovi in particolari situazioni di difficoltà (dove l'asilo per straordinari motivi umanitari, come è avvenuto per gli sfollati dalla *ex* Jugoslavia), fino a giungere, in caso di persecuzioni dovute a ragioni etniche, religiose o politiche, alla concessione dello *status* di rifugiato politico.

Le ragioni della solidarietà umana postulano, peraltro, un bilanciamento dei valori in gioco (cfr. Corte cost., sentenza 21 novembre

1997 n. 353), tra cui la difesa dei diritti umani, la tutela dei perseguitati ed il diritto di asilo, ma anche il presidio delle frontiere (nazionali e comunitarie), la tutela della sicurezza interna del Paese, la lotta alla criminalità, lo stesso principio di legalità, per cui chi rispetta la legge non può trovarsi in una posizione deteriore rispetto a chi la elude.

Il legislatore, in alcuni casi, ha disposto l'espulsione dello straniero in via quasi automatica, al semplice verificarsi di determinati presupposti, mentre, in altri, ha ammesso una certa discrezionalità in capo alla p.a., nel valutare i fatti, ma sempre nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, come quelli regolanti l'attività della p.a., tra cui l'obbligo della motivazione (più attenuato per gli atti dovuti, più stringente qualora la discrezionalità dell'amministrazione sia più estesa), l'economicità dell'azione amministrativa, per cui determinate irregolarità si considerano sanate qualora l'atto abbia raggiunto il suo scopo, ed infine la potestà della p.a. di revocare in ogni tempo un provvedimento ad effetti permanenti, ove vengano meno i presupposti necessari per la sua adozione.

Nella specie, Omar Wade ha impugnato il decreto prot. n. 333/1999, con cui il Questore di Torino aveva respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno avanzata in data 15.7.1999, argomentando il diniego sulla base della mancanza di lavoro attuale o comunque di una prospettiva in tal senso, nonché per non avere svolto attività lavorativa regolare e per la mancata dimostrazione di un preesistente reddito di lavoro o comunque di adeguati mezzi di sostentamento.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha lamentato che, in occasione della convocazione presso gli Uffici della Questura di Torino

fissata per il giorno 25 agosto 1999, egli non sarebbe stato posto nelle idonee condizioni per rappresentare adeguatamente la propria effettiva situazione lavorativa e personale; infatti, non conoscendo la lingua italiana, ma solo il francese ed il *wolof*, avrebbe potuto unicamente rispondere negativamente alle domande rivoltegli in ordine al possesso di un'attuale occupazione lavorativa e di un conto corrente bancario; non avrebbe potuto così dichiarare di avere avuto dei gravi problemi di salute (implicanti pure un ricovero ospedaliero) in conseguenza dei quali i necessari mezzi di sostentamento gli sarebbero stati garantiti dal proprio fratello, né di svolgere comunque l'attività di venditore ambulante di oggetti di artigianato africano.

Ritiene il collegio che la p.a. abbia correttamente svolto la dovuta attività istruttoria afferente il procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente e, segnatamente, l'assunzione d'informazioni in rapporto alle sue condizioni reddituali e lavorative; infatti, non convince la circostanza per cui Omar Wade non fosse in condizioni di comprendere la lingua italiana o che, comunque, gli fosse stato impedito di rendere ulteriori dichiarazioni, oltre a quelle oggetto di specifica richiesta da parte della Questura, con particolare riguardo allo svolgimento dell'attività di ambulante ed ai gravi problemi di salute di cui era stato vittima.

Dal verbale di assunzione di informazioni del 25 agosto 1999, non risulta che il ricorrente fosse in grado di comprendere unicamente il *wolof* ed il francese e non anche l'italiano; ben avrebbe potuto il Wade rappresentare tale circostanza ai verbalizzanti, in modo che si potesse procedere alla nomina di un interprete, così come rappresentato in sede di ricorso; del resto, laddove la lingua italiana fosse stata sconosciuta o

comunque non adeguatamente comprensibile, l'interessato non avrebbe nemmeno compreso le domande rivoltegli dai verbalizzanti alle quali, invece, risulta avere risposto adeguatamente.

Da ultimo, la sua presenza in Italia (ormai da molti anni) e l'aver richiesto in passato più volte il rinnovo del permesso di soggiorno inducono a ritenere senz'altro che egli fosse ben in grado di intendere e comunicare in lingua italiana.

Pertanto, l'Amministrazione non aveva in alcun modo impedito o comunque ostacolato il ricorrente nella sua facoltà di rendere le più opportune dichiarazioni, in merito alla propria condizione personale e lavorativa ed in relazione al rinnovo del proprio permesso di soggiorno.

Infine, quanto all'asserita violazione dell'invocato principio di affidamento, il rinnovo del titolo di soggiorno è esclusivamente ancorato alla sussistenza di specifici presupposti, che devono essere posseduti e dimostrati dal richiedente, oltre ad essere oggetto di verifica a cura della p.a., a nulla rilevando, a tal fine, eventuali convincimenti personali dell'interessato, cui la normativa in materia non attribuisce alcun valore.

L'appello va, dunque, *respinto*, con *conferma* dell'impugnata sentenza, mentre le spese del secondo grado di giudizio possono integralmente *compensarsi*, per giusti motivi, tra le parti in causa, tenuto anche conto del loro reciproco impegno difensivo e della natura della vertenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,

- respinge l'appello;

- *compensa spese ed onorari del secondo grado di giudizio.*

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 01 luglio 2008 Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone	Presidente
Luciano Barra Caracciolo	Consigliere
Aldo Scola	Consigliere rel. est.
Roberto Giovagnoli	Consigliere
Manfredo Atzeni	Consigliere

Presidente

CLAUDIO VARRONE

Consigliere

ALDO SCOLA

Segretario

STEFANIA MARTINES

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria